

Proponente: 12.A
Proposta: 2018/358

del 12/11/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1785

del 12/11/2018

LEGALE

Dirigente: GNONI Avv. Santo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1137/2018 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 1901/18 R.G. PROMOSSO DA M. P. - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 7/5/2018 ed iscritto al n. 1901/18 R.G. la sig.ra P. M. proponeva opposizione ad un verbale del 9/1/2018 con il quale la Polizia Municipale le aveva contestato la violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada;
- che con provvedimento dirigenziale n. 1000 R.U.A.D. del 22/6/2018 disponeva di resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Annalisa Corradini del Servizio Legale;
- che il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1137/2018, depositata in data 23/7/2018 (ALL.1), che accoglieva il ricorso ed annullava il verbale impugnato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite;

Ritenute non condivisibili le argomentazioni poste dal Giudice di Pace alla base della sua decisione, in particolare laddove si rileva la tardività della notifica del verbale e dunque si ritiene superfluo l'esame del merito;

Considerato che ogni questione giuridica sull'argomento è stata definitivamente superata dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12332 del 17/5/2017 che ha riconosciuto "l'applicabilità della scissione degli effetti della notifica anche allo specifico caso degli atti di un procedimento sanzionatorio", con la conseguenza che l'Amministrazione, la quale nel caso di specie ha avviato la procedura di notifica consegnando entro il novantesimo giorno dall'accertamento – e quindi tempestivamente – il verbale a soggetto terzo per la spedizione (Poste Italiane), ha assolto correttamente ai propri obblighi;

Ritenuto pertanto di impugnare avanti il Tribunale di Reggio Emilia la sentenza del Giudice di Pace richiamata in premessa, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avvocato Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Richiamato l'art. 34 dello Statuto Comunale il quale prevede che la competenza all'esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio è in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica per le controversie di valore sino a € 50.000,00, e dato atto che il presente giudizio ha un valore inferiore a tale limite;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di impugnare avanti al Tribunale di Reggio Emilia la sentenza n. 1137/2018, depositata in data 23/7/2018, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nella causa n.1901/18 R.G. descritta in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avvocato Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di conciliare e transigere.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni